

Rep. n. /2017

**CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE DEL PA2A/2 VIA GARIBALDI / MATTEOTTI**

- CUP - CIG

Imposta di bollo assolta
con le modalità
telematiche ai sensi del
D.M. 22.02.2007
mediante Modello
Unico Informatico
(M.U.I.), per l'importo
di Euro 45,00.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

L'anno il giorno del mese di nell'Ufficio di Segreteria del

Comune di Ferno, avanti a me dott. , segretario comunale di

Ferno, autorizzato ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs 18

agosto 2000 n. 267, a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti nei

quali il Comune è parte, sono comparsi:

Per una parte (di seguito nel presente atto per brevità indicato anche come

“Comune “o “Stazione Appaltante”):

- il Geometra Marco Bonacina, nato a Gallarate (VA) il 17.06.1963, codice

Fiscale BNC MRC 63H17 D869N domiciliato per le funzioni in Ferno (VA)

in Via Aldo Moro n. 3 presso la sede comunale, il quale interviene nel

presente atto, ai sensi degli articoli 107 e 109 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto

2000 n. 267, non in proprio ma in qualità di responsabile dei Servizi LL.PP.,

attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed

ambiente e del servizio tecnico manutentivo del **COMUNE DI FERNO**,

tale nominato con Decreto del Sindaco di Ferno n.15 in data 29/12/2016

agli atti del Comune di Ferno che le parti dichiarano di ben conoscere ed

agisce in nome e per conto del medesimo Comune (codice fiscale del

Comune: 00237790126);

Per l'altra parte (in seguito nel presente atto denominata anche in via abbreviata "appaltatore"):

- Sig. nato a () il , residente a () in via n. ,
avente codice fiscale identificato mediante carta d'identità n
rilasciata dal Comune di () il il quale interviene nel presente atto
non in proprio ma nella sua qualità di , con
sede in (), via n. , numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., Partita IVA
e C.F. e, iscritta al R.E.A. presso la suddetta C.C.I.A.A. di al n. ,
ed agisce in forza dei poteri al medesimo conferiti dallo statuto sociale.

Detti componenti, di cui io Segretario Rogante ho accertato l'identità
personale, la capacità giuridica ed i poteri, e di cui ho verificato anche la
validità e la conformità dei certificati di firma digitale utilizzati, mi chiedono
di ricevere il presente atto in modalità informatica e premettono quanto
segue:

- con Deliberazione n. del la Giunta comunale di
Ferno approvava il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di"
Opere di urbanizzazione del PA2a/2 via Garibaldi / Matteotti " –
CUP I11B17000480004 – " oggetto del presente
contratto di appalto accompagnato:

- dalla verifica degli elaborati progettuali espletata da parte del
Responsabile Unico del Procedimento in relazione all'articolo 25 del
D.Lgs. 50/2016,
- dall'attestazione del Direttore Lavori di cui all'articolo 31, comma 4
lett.e) D.lgs. 50/2016;

- con Determinazione a contrattare n. in data il Responsabile dei

	o del coniuge o di conviventi, oppure rapporti di frequentazione abituale,	
	tra i titolari gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i	
	dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione interessati dall'attività o da	
	decisioni inerenti la procedura di affidamento (combinato disposto	
	dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R.	
	62/2013);	
	- che ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001,	
	l'appaltatore - sottoscrivendo il presente contratto- attesta di non aver	
	concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non	
	aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei	
	loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
	Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del	
	presente atto in modalità informatica, il Comune e l'appaltatore come sopra	
	costituito convengono e stipulano quanto segue.	
	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 1 – Oggetto del contratto.	
	Il COMUNE DI FERNO , in persona del Responsabile del Servizio sopra	
	generalizzato, affida all'impresa _____, con sede in _____ (_____), via _____ n	
	_____, Partita IVA e C.F. _____, in persona del Legale Rappresentante in	
	premessa generalizzato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori	
	di” Opere di urbanizzazione del PA2a/2 via Garibaldi / Matteotti ” –	
	CUP _____ - CIG _____ ” come specificato nella	
	relazione di progetto esecutivo richiamato in premessa.	
	L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al	
	4	

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 50/2016 (nel seguito "Codice dei contratti").

ART. 2 – Capitolato Generale.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme e condizioni e dei patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e dal Capitolato speciale di appalto approvato con delibera di Giunta comunale di Ferno n. del e dalle previsioni progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e trascritti ancorché non materialmente uniti al presente atto e con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

ART. 3 – Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi euro), comprensivo degli oneri della sicurezza oltre ad IVA, determinato mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità previste dal computo e sommando al prezzo risultante l'importo degli oneri della sicurezza .

Il contratto è stipulato "a misura " ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 lett. eeee) e art. 59 c.5 bis del D.lgs. 50/2016.

ART. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale di appalto

approvato con D.M. n. 145/2000, l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Ferno.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del capitolato generale di appalto i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 65 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna.

ART. 6 – Penale per il ritardo.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate nel programma temporale degli stessi è applicata una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale.

ART. 7 – Sospensioni e riprese dei lavori.

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore degli stessi nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

ART. 8 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'appaltatore è tenuto ad osservare, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, oltre alle disposizioni dei D.P.R. n. 457/55, n.164/56 e del D.Lgs. 81/ 2008 e successive modifiche, anche le norme del regolamento

	edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico	
	del Comune di Ferno, nonché le norme vigenti relative alla omologazione,	
	alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e	
	delle attrezzature di cantiere.	
	Sono inoltre a carico dell'appaltatore, oltre a quelli previsti dall'art. 5 del	
	D.M. 145/00 e dal Capitolato speciale di appalto, gli oneri e gli obblighi	
	seguenti, da ritenersi compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a	
	compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:	
	- L'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	- Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	- Attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena	
	e perfetta dei lavori;	
	- Rilievi, tracciati, verifiche, che possono occorrere dal giorno in cui	
	comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o	
	all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	- La messa a disposizione di un idoneo locale e delle attrezzature	
	necessarie per la direzione dei lavori;	
	- La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o	
	all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e	
	ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge	
	e di regolamento.	
	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da	
	altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in	
	rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.	

L'appaltatore, tramite il direttore, di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 9 – Contabilizzazione dei lavori “a misura”.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari ai quali andrà dedotto il ribasso offerto.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto

	separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.	
	I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e consistono in:	
	- Giornale dei lavori,	
	- Libretti di misura dei lavori,	
	- Liste settimanali degli operai e delle provviste,	
	- Registro di contabilità,	
	- Sommario del registro di contabilità,	
	- Stati di avanzamento dei lavori,	
	- Certificato di pagamento,	
	- Conto finale e relativa relazione.	
	I documenti di cui al comma precedente verranno redatti a cura del direttore dei lavori secondo le modalità prescritte al TITOLO IX – CAPO I e CAPO III del D.P.R. 207/2010 che si richiamano integralmente.	
	ART. 10 – Invariabilità del corrispettivo.	
	Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile.	
	ART. 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo.	
	Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche, le stesse verranno concordate e	

successivamente liquidate sulla base di un nuova perizia,

ART. 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto sulla base di un primo ed unico stato d'avanzamento dei lavori di importo pari alla contabilità dei lavori stessi, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, sarà pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del codice civile.

ART. 13 – Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 1460 del codice civile.

ART. 14– Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che

	ha carattere provvisorio.	
	Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il certificato di regolare esecuzione), trascorsi due anni dalla data di emissione, assuma carattere definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	ART. 15 – Risoluzione del contratto.	
	La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto qualora intervenga sentenza passata in giudicato per frodi nei riguardi dei soggetti indicati dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, su proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dal D. Lgs. n. 106 del 2009 e negli altri casi previsti dal surrichiamato articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.	
	La stazione appaltante risolverà il contratto, nel rispetto delle procedure	

indicate dall'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nei seguenti ulteriori casi:

- a. grave inadempimento alle disposizioni contrattuali o impartite dalla direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- d. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- e. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f. non rispondenza dei lavori eseguiti o dei materiali forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- g. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, anche a seguito dell'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h. ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 8-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, aggiunto dall'articolo 7 comma 1 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge 17.12.2010 n. 217, il presente contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo, da parte dell'appaltatore, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative alle prestazioni oggetto del contratto stesso.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 16 – Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per le quali l'importo

	economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti all'accordo bonario disciplinato dall'art. 205 D.lgs 50/2016.	
	Le parti concordano fin d'ora l'esclusione del ricorso all'arbitrato.	
	TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
	ART. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	
	L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, nei termini stabiliti dal capitolato speciale di appalto.	
	L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 30 c. 4 e 5 del D.Lgs 50/2016.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione di lavori e procede, nel caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	Ai sensi dell'art. 30 c.6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore -	

invitato a provvedervi - entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le parti danno atto che l'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano sostitutivo di sicurezza (protocollo in arrivo del Comune n. del) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza di cui al precedente comma forma parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Ferno.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta in cui mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 19 – Subappalto.

L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta la volontà di subappaltare le seguenti opere:

ART. 20 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia mediante polizza n. _____ rilasciata dalla rappresentanza generale per l'Italia della società _____ con sede in _____, agente della _____. in data _____, del valore di euro _____.	
	La predetta garanzia deve essere integrata ogni volta in cui la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	La garanzia è svincolata automaticamente secondo le vigenti normative in materia e cessa di avere effetto, con apposita dichiarazione, all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.	
	ART. 21 – Responsabilità verso terzi e assicurazione.	
	L'appaltatore assume la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, manlevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
	L'appaltatore ha stipulato, per i lavori di cui al presente contratto e per la durata dei medesimi, in data _____ la polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi n. _____ con l'agenzia di _____, con i seguenti massimali:	
	a) per danni di esecuzione alle opere oggetto del presente appalto:	
	b) per responsabilità civile terzi: euro _____ Sezione B.	
	Art. 22 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti.	
	In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, l'appaltatore	

	assume, a decorrere dalla data di stipula del contratto medesimo, gli obblighi	
	di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136,	
	ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge medesima.	
	L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, si obbliga ad inserire	
	nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a	
	qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di nullità del contratto,	
	un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari.	
	L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a darne immediata	
	comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente	
	competente.	
	TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 23 Documenti che fanno parte del contratto.	
	I seguenti documenti fanno parte integrante del presente contratto:	
	- il capitolato speciale di appalto	
	- gli elaborati grafici e le relazioni del progetto definitivo - esecutivo	
	- l'elenco dei prezzi unitari	
	- il piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 131 del codice e dall'art. 18	
	del presente contratto	
	- il cronoprogramma	
	- le polizze di garanzia sopra specificate	
	e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente	
	uniti al medesimo, il capitolato speciale d'appalto e l'elenco dei prezzi	
	unitari che, rispettivamente sotto lettere A) e B), in copia informatica da	
	16	

originale analogico, si allegano al presente atto e contestualmente si sottoscrivono digitalmente.

I suindicati documenti vengono controfirmati dai contraenti e sono conservati dal Comune.

ART. 24 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e che si richiamano integralmente, in quanto applicabili ed in particolare:

- Il D.Lgs 12/04/2016 n.50;
- Il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 per quanto tuttora in vigore
- Il capitolato generale approvato con D.M. 145/2000;
- Il D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25 – Clausola di riservatezza.

Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, il Comune informa l'appaltatore che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 26 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese dovute per la stipula e la registrazione del presente contratto, per imposte e diritti di segreteria sono a carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che tutti i lavori di cui al presente contratto

